

STATUTO

TITOLO I - Denominazione - sede - durata - scopo.

Art. 1

E' costituito, sotto l'egida della Confcommercio e dell'Associazione Albergatori Esercenti ed Operatori Turistici di Cuneo, un Consorzio denominato "CONSORZIO OPERATORI TURISTICI - PROVINCIA DI CUNEO" ed in sigla

"CONITOURS".

Art. 2

Il Consorzio ha sede in Cuneo (CN)

Esso potrà istituire succursali, agenzie e rappresentanze in qualsiasi località d'Italia ed all'estero.

Art. 3

La durata del Consorzio è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e si intenderà tacitamente prorogata di quinquennio in quinquennio qualora non intervenga disdetta da tanti consortisti che rappresentino la maggioranza assoluta.

Art. 4

Oggetto del consorzio, che sarà gestito con criteri di economicità, ma che non ha scopo di lucro, è la realizzazione di programmi promozionali finalizzati alla commercializzazione dell'offerta turistica del territorio di appartenenza dei soci e di tutti i servizi turistici correlati:

A titolo esemplificativo ancorchè non esaustivo, il Consorzio potrà:

- a) organizzare e fornire servizi rivolti alle imprese turistiche;
 - b) dotarsi di tutti gli strumenti utili per svolgere l'attività di tour operator, per la gestione di eventi e di uffici turistici e di quant'altro di similare per migliorare la qualità del soggiorno del turista;
 - c) offrire servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma comprese le modalità online gestite su appositi portali propri od in convenzione;
 - d) elaborare studi conoscitivi sull'attività di promozione e commercializzazione dell'offerta turistica, sia in Italia che all'estero, utili ad incrementare i flussi turistici;
 - e) organizzare eventi, fiere, iniziative culturali e congressi utili a promuovere il territorio e l'offerta turistica collegata;
 - f) fornire servizi turistici al turista quali: l'accoglienza, la sistemazione e la gestione dell'ospite per tutto il periodo di permanenza anche con personale specializzato e qualificato come hostess, interpreti, guide e accompagnatori;
 - g) provvedere alla fornitura e gestione integrata di servizi, materiali e personale occorrente per l'organizzazione e lo svolgimento di un evento;
 - h) partecipare, in Italia ed all'estero, a fiere, borse e work shop; organizzare educational rivolti a tour operator, agenti di viaggio e giornalisti sia italiani che stranieri;
 - i) produrre e distribuire materiali informativi, realizzati con qualsiasi supporto e tecnologia;
- fare marketing territoriale e commercializzazione attraverso le nuove tecnologie internet;
- l) favorire la formazione professionale delle imprese associate e dei loro addetti anche in collaborazione con associazioni e enti pubblici;
 - m) svolgere attività di ricerca, di raccolta e analisi dati e lo sviluppo di nuo-

ve tecnologie da applicare nell'ambito turistico;

n) promuovere, realizzare e presentare progetti di qualsiasi tipologia utili al raggiungimento degli scopi sociali sia come proponente che in collaborazione di partners privati e/o pubblici;

o) partecipare ad altri consorzi, enti, società di capitale, di persone e ditte di qualsiasi tipo per il raggiungimento degli scopi sociali.

Il Consorzio potrà compiere - nei limiti di legge - tutte quelle operazioni immobiliari, mobiliari, industriali e finanziarie ritenute utili o necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali.

Potrà inoltre, se ritenuto opportuno, procedere ad acquisti per conto ed interesse dei soci e di tutto quanto possa essere d'interesse agli stessi per l'attività svolta.

Ciò al fine di ottenere le migliori possibili condizioni di prezzo e qualità.

TITOLO II - Soci.

Art. 5

Possono essere ammessi come soci: le persone fisiche, le società, gli enti pubblici o privati, sia italiani che stranieri, che, per attitudini, propensione, interessi turistici o attività svolta, possano concorrere al raggiungimento degli scopi societari.

Gli aspiranti a partecipare al consorzio devono presentare apposita domanda, sottoscritta, se società, dal suo legale rappresentante debitamente autorizzato a norma di statuto.

Il suo accoglimento comporta adesione al presente statuto ed impegna, per almeno un quadriennio oltre l'anno d'iscrizione, di versare le quote fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione in funzione delle prestazioni che il Consorzio offre ai singoli partecipanti ed in relazione ai nuovi soci. Le domande presentate saranno esaminate in apposite riunioni del Consiglio di Amministrazione, che provvederà alla comunicazione ai singoli richiedenti dell'esito della domanda; contro la decisione dell'accoglimento o meno della domanda di adesione non è ammesso reclamo.

Se accolta, l'operatore dovrà inoltre versare la tassa di ammissione il cui importo verrà annualmente deliberato dal Consiglio di Amministrazione in misura non inferiore ad Euro 50 (cinquanta).

Cesseranno di far parte del Consorzio e saranno dichiarati decaduti dal Consiglio di Amministrazione i consortisti che:

a) presenteranno le dimissioni a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza dell'esercizio annuale, fatto salvo l'impegno quadriennale di cui sopra;

b) non si uniformeranno alle disposizioni del presente statuto compreso l'obbligo del pagamento delle quote fissate annualmente dal Consiglio ed alle deliberazioni che saranno adottate dagli Organi del Consorzio;

c) avranno cessato di possedere i requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Le responsabilità dei consortisti nei confronti dei terzi è limitata alla quota conferita.

La quota conferita si intende acquisita definitivamente al fondo consortile e non dà diritto a rimborso alcuno in caso di recesso o decadenza.

Art. 6

Il socio ammesso è obbligato all'osservanza del presente statuto e di tutti i

regolamenti che saranno approvati dal Consiglio di Amministrazione e dall'assemblea dei consortisti.

TITOLO III - Patrimonio e esercizi sociali.

Art. 7

Il fondo consortile è costituito dalle quote di ammissione sottoscritte e versate dai partecipanti, da eventuali contributi ricevuti da altri Enti, nonché dagli eventuali avanzi di gestione che verranno accantonati in apposito fondo per fronteggiare eventuali perdite e oneri futuri.

Art. 8

Verso i terzi con cui opera, il Consorzio risponde esclusivamente con il proprio Fondo consortile e le persone che hanno la rappresentanza legale del Consorzio non rispondono in proprio.

Art. 9

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

TITOLO V - Assemblee - Amministrazione.

Art. 10

Sono Organi del Consorzio:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente Onorario;
- d) il Presidente e tre Vice Presidenti;
- e) il Segretario;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 11

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i consortisti e loro legali rappresentanti e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 12

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta entro il 30 (trenta) del mese di aprile di ogni anno per:

- a) esaminare, discutere ed approvare il bilancio consuntivo dell'anno solare precedente;
- b) approvare la relazione del Presidente e quella dei Revisori;
- c) procedere all'elezione delle cariche che siano vacanti per scadenza, cessazione o decadenza;
- d) deliberare su quegli argomenti che il Consiglio di Amministrazione avrà posto all'ordine del giorno.

Art. 13

E' di competenza dell'Assemblea Straordinaria sulla base dell'ordine del giorno stabilito dal Consiglio di Amministrazione:

- a) deliberare sulle modifiche da apportare al presente statuto con speciale maggioranza di almeno 4/5 (quattro quinti) dei soci consortisti presenti;
- b) deliberare sull'eventuale scioglimento del consorzio e sulle modalità della liquidazione con speciale maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei consortisti presenti.

Art. 14

Salvo quanto previsto dall'art. 11, l'Assemblea potrà essere convocata quando il Consiglio di Amministrazione lo riterrà opportuno oppure quando al Consiglio di Amministrazione stesso non fosse fatta richiesta iscritta motivata dal Collegio dei Revisori dei Conti oppure da tanti Consortisti che corrispondano ad almeno 1/10 (un decimo) degli iscritti.

Art. 15

La convocazione sarà fatta dal Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data fissata per l'adunanza, mediante invito scritto diretto a ciascun consortista, che dovrà contenere l'ordine del giorno.

Art. 16

Le assemblee sia ordinaria che straordinaria in prima convocazione sono valide allorchè sia presente la metà più uno dei soci consortisti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

La seconda convocazione dovrà essere fissata un giorno diverso dalla prima.

Art. 17

Nelle assemblee ogni consortista in regola con il pagamento delle quote associative ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega scritta non più di altri cinque consortisti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti validi esclusi dal computo quelli degli astenuti. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano.

Su proposta del Presidente dell'Assemblea o di 1/3 (un terzo) dei presenti le votazioni potranno essere fatte a scheda segreta o per appello nominale.

In caso di parità di voti per votazione palese si intenderà approvata la deliberazione a cui ha aderito il Presidente dell'Assemblea.

Le votazioni concernenti delibere che riguardano persone fisiche o enti dovranno aver luogo a scrutinio segreto.

Art. 18

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente più anziano presente all'Assemblea, o in difetto da persona designata dall'assemblea.

A cura di persona designata dal Presidente dell'assemblea sarà redatto verbale della seduta da inserire su apposito libro e da firmarsi dal Presidente dell'Assemblea e dalla persona a cura del quale è avvenuta la redazione.

Su istanza di almeno 1/3 (un terzo) dei soci consortisti presenti, potranno essere rinviati ad altra seduta da tenersi non oltre 3 (tre) giorni, la discussione di quegli argomenti sui quali i richiedenti dichiarano di non essere sufficientemente informati.

In tale caso non sarà necessaria una nuova convocazione dell'assemblea.

Il rinvio non può essere disposto che una volta per lo stesso argomento.

Art. 19

Il Consorzio è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di sette ad un massimo di quindici membri su conforme deliberazione dell'assemblea ordinaria. Il consiglio elegge fra i propri componenti un Presidente e tre Vice Presidenti i quali dureranno in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio nominerà un Segretario, anche tra i soci, il quale partecipa al-

le riunioni con voto consultivo.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione deve avvenire con almeno cinque giorni di anticipo tramite lettera. Le riunioni di Consiglio non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi membri.

Art. 20

Il Consiglio di Amministrazione ha i seguenti poteri:

- a) convoca le assemblee;
- b) redige il bilancio;
- c) ammette i nuovi consortisti e ne pronuncia la decadenza;
- d) determina le norme interne di funzionamento del consorzio e dell'organico del personale, ne ratifica l'assunzione ed il licenziamento nonché le funzioni ed i compensi decisi dal Presidente;
- e) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per il conseguimento delle finalità del Consorzio, ratifica le tariffe per le prestazioni consortili determinate dal Presidente.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo non partecipano al almeno tre sedute consecutive, saranno dichiarati decaduti.

Art. 20 bis

L'Assemblea può procedere alla nomina del Presidente Onorario.

La designazione è fatta a tempo indeterminato.

Il Presidente Onorario non ha poteri di amministrazione ma può partecipare alle riunioni dell'assemblee, del Consiglio di Amministrazione e di ogni altro organo sociale, con diritto di parola ma non di voto.

Art. 21

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale del Consorzio di fronte a terzi ed in giudizio. Esso provvede all'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e si sostituisce ad essi nei casi di urgenza riferendo alla prima riunione degli stessi per la convalida del suo operato.

Assume e licenzia il personale dipendente e ne determina le funzioni ed i compensi, fissa le tariffe per le prestazioni consortili, con l'obbligo di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Convoca il Consiglio di Amministrazione su iniziativa propria o su richiesta di un Vice Presidente o di almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente più anziano d'età o quello designato dal Consiglio.

La firma del Vice Presidente fa stato nei confronti dei terzi del legittimo impedimento del Presidente e dell'avvenuta designazione in sostituzione, senz'onere per i terzi stessi di alcun altro accertamento.

Art. 22

Il Segretario ha il compito di eseguire le deliberazioni del Consiglio con i poteri che gli verranno conferiti dal Regolamento interno redatto dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI - Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 23

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea di cui almeno due Consortisti.

La carica del Revisore è incompatibile con ogni altra carica in seno al Consorzio.

Il Collegio ha funzioni ispettive sulle gestioni amministrative del Consorzio e ne riferisce all'assemblea; può partecipare senza voto alle riunioni degli organi collegiali.

Il Collegio dura in carica un triennio ed è rieleggibile; in occasione della sua prima riunione provvede ad eleggere nel suo seno il proprio Presidente, che potrà essere anche socio del Consorzio.

TITOLO VII - Scioglimento - devoluzione del patrimonio residuo

Art. 24

1: In caso di scioglimento del Consorzio, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori fissandone i poteri. Ove mancassero le maggioranze necessarie il liquidatore o i liquidatori saranno nominati dal presidente del Tribunale di cuneo.

2: In caso di scioglimento del Consorzio, l'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altro consorzio o associazione avente analoghe finalità, oppure a fini di pubblica utilità, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.

TITOLO VIII - Controversie

Art. 25

Tutte le eventuali controversie tra i consortisti e tra questi ed il Consorzio o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno secondo equità senza formalità di procedura ed il loro lodo sarà inappellabile.

TITOLO IX - Norme finali

Art. 26

Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

In originale sottoscritto in calce ed a margine:

SANDRI Giovanni

Aldo SAROLDI Notaio L.sigillo